



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Attività
Produttive

Deliberazione n. 206 della seduta del 4 MAG 2012

Oggetto:

Approvazione direttive di attuazione per il sostegno alle PMI calabresi titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 40/2008

Assessorato Attività Produttive

Assessore

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE

D.ssa Maria Grazia Nicolò

6^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
6	Luigi Fedele	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente		X
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 21520 del 08.05.12

Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE l'art. 1 della Legge regionale n. 40/2008 prevede:

- al comma 1 al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).
- al comma 2 che "I regimi di cui al comma 1 riguardano le categorie degli aiuti a favore delle PMI, degli aiuti destinati alla formazione, degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti destinati all'occupazione e sono definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C54 del 4 marzo 2006 e con i seguenti Regolamenti comunitari di esenzione, la cui validità è stata prorogata al 30 giugno 2008 dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) serie L. n. 368 del 23 dicembre 2006 (...omissis...);
- al comma 3 nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento.
- al comma 4 che "La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340";
- al comma 5 che "Le Direttive di attuazione stabiliscono per ciascuno strumento di incentivazione i seguenti elementi:
 - oggetto e finalità degli aiuti;
 - soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
 - settori di attività ammissibili;
 - tipologie di aiuti ammissibili;
 - spese ammissibili;
 - forma e intensità di aiuto;
 - criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
 - procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;

- . procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni;

VISTO il POR CALABRIA FESR 2007/2013, (CCI N° 2007 IT 161 PO 008), Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006 l 210/25;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006 l 210/1;

VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pubblicato nella GUCE del 15.2.2007 L 45/3;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" (G.U.C.E. L. 379 del 28.12.06)

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

VISTA la *Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008;*

VISTA la *Decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;*

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: «*Presa d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art. 11 della L.R. n. 3/2007*»;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto «*Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: «Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07*», successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTA la DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008).

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.

VISTA la Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181).

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 326 del 22 dicembre 2006;

VISTA la Linea di Intervento 7.1.4.1 – Pacchetti integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti;

VISTE le Direttive di Attuazione a valere sull’Asse VII, Linea di Intervento 7.1.4.1 – *Pacchetti integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti* - per il sostegno alle PMI calabresi titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre, formulate ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge regionale 40/2008 e in coerenza ed attuazione degli atti normativi e regolamentari nonché dei documenti di programmazione come sopra richiamati;

DATO ATTO CHE in merito alle suddette Direttive di Attuazione è stato sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, così come previsto al comma 4, dell’art. 24 della Legge regionale 9/2007;

Su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Antonio Stefano Caridi, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge regionale n. 40/2008, le Direttive di Attuazione per il sostegno alle PMI calabresi titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della Legge regionale 40/2008, le Direttive di Attuazione approvate con la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente, per il relativo parere;

- di demandare al Dipartimento Attività Produttive tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione delle suddette Direttive di attuazione;
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA F.F.

f.to Bianco

IL PRESIDENTE
F. to Scopelliti

- 7 MAG. 2012

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

[Handwritten signature]

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante




Il Presidente

copia consegnata al
comparto di IP 5
Catanzaro, - 7 MAG. 2012 + alleg.

IL DIRIGENTE
Il Dirigente
Avv. Francesca Palumbo





		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR 2007/2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)

Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007

ASSE VII – SISTEMI PRODUTTIVI

Obiettivo Specifico 7.1 – Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese

Obiettivo Operativo 7.1.4 – Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove imprese nei settori innovativi e/o in rapida crescita.

Linea di Intervento 7.1.4.1 – Pacchetti integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(AI SENSI DELL'ART.1 DELLA L.R. N.40/2008)

per il sostegno alle PMI calabresi titolari di emittenti televisive locali per il rafforzamento tecnologico e organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre

Sommario

Art. 1 – Oggetto e Finalità degli Aiuti	3
Art. 2 – Riferimenti Normativi.....	3
Art. 3 – Piani Di Sviluppo Aziendale	5
Art. 4 – Soggetti Beneficiari e Requisiti di Ammissibilità	6
(I) – PIANO DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI	7
Art. 5 – Investimenti produttivi ammissibili.....	7
Art. 6 – Spese ammissibili per gli investimenti produttivi	7
Art. 7 – Forma e intensità dell’aiuto	8
Art. 8 – Criteri di Valutazione.....	8
(S) – PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI.....	9
Art. 9 – Servizi reali ammissibili.....	9
Art. 10 – Spese ammissibili per i servizi reali	10
Art. 11 – Forma e intensità dell’aiuto	11
Art. 12 – Criteri di valutazione	11
PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE	12
Art. 13 – Iter procedurale per la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale	12
Art. 14 – Soggetto Attuatore.....	12
Art. 15 – Presentazione delle Domande di Agevolazione	13
Art. 16 – Verifica dell’Ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.....	13
Art. 17 – Valutazione del piano di sviluppo aziendale	13
Art. 18 – Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.....	14
Art. 19 – Monitoraggio	14
Art. 20 – Informativa ai Soggetti Beneficiari	14
Art. 21 – Informazione e Pubblicità.....	14
Art. 22 – Conservazione della Documentazione	15
Art. 23 – Ispezioni e Controlli	15
Art. 24 – Stabilità delle Operazioni	16
Art. 25 – Rinvio	16

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI

Le presenti direttive definiscono la disciplina per la concessione di contributi regionali ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 12 dicembre 2008 n. 40.

Nel quadro delle strategie di intervento volte a sostenere il passaggio dal sistema analogico a quello digitale terrestre, le presenti Direttive, in attuazione della Linea di Intervento 7.1.4.1 - Pacchetti integrati di Agevolazioni per sostenere la competitività delle imprese esistenti dell'Asse VII "Sistemi Produttivi" del POR Calabria FESR 2007-2013, favoriscono la realizzazione di investimenti da parte delle piccole e medie imprese (PMI) titolari di emittenti televisive locali e/o operanti nell'ambito della programmazione e trasmissioni televisive, allo scopo di migliorare la tecnologia disponibile nel settore radiotelevisivo e favorire l'integrazione con il sistema economico e produttivo del territorio regionale in termini di ricadute sociali, culturali ed economiche.

Per perseguire questi obiettivi, l'Amministrazione Regionale stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione di contributi alle PMI, operanti in Calabria.

Le iniziative agevolabili attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni sono esclusivamente Piani di Sviluppo Aziendale, composti da Piani di Investimenti Produttivi e da Piani Integrati di Servizi Reali. Ciascun Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

Al fine di evidenziare compiutamente le caratteristiche del Piano di Sviluppo Aziendale e di consentirne la valutazione, l'impresa deve corredare la domanda di agevolazione con la descrizione del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo, gestionale e ambientale che delle ragioni che ne giustificano la realizzazione.

La modalità di attuazione prevista dalle seguenti direttive prevede il cofinanziamento con fondi del POR Calabria FESR 2007-2013.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
2. Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)n. 1783/1999;
3. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
4. Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

5. Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
6. Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);
7. Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
8. Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
9. Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria ed al Regolamento (CE) 846/2009 del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;
10. Vademecum nazionale per l'ammissibilità della spesa al FSE per il periodo 2007/2013;
11. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.
12. Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione Europea "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013".
13. POR Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea in data 7 dicembre 2007 – Decisione C(2007) 6322.
14. POR Calabria FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2007 – Decisione C(2007) 6711.
15. Piano di Comunicazione – POR Calabria FSE 2007/2013 – approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 Aprile 2008;
16. Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art. 11 della L.R. n. 3/2007»;
17. Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;

18. Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto «Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: «Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07», successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010;
19. Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
20. Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 14/12/2009 avente ad oggetto "POR Calabria FESR 2007/2013 - Pacchetti Integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento – Bando Pubblico approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive n. 8452 del 30/6/2008 - Misure di accelerazione della spesa";
21. Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 28.01.2010, "Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione – Settore <<Industria, Artigianato e Servizi>>", ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 40 del 12 dicembre 2008;
22. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
23. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
24. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
25. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 " Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
26. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;
27. Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
28. Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"

ART. 3 – PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

I Piani di Sviluppo Aziendale sono articolati nei seguenti piani specifici:

A – Piano di Investimenti Produttivi;

B – Piano Integrato di Servizi Reali.

I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazioni dei pacchetti integrati di agevolazioni anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo piano specifico tra quelli riportati nel precedente comma, purché risulti organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi a partecipare alle agevolazioni previste, le PMI secondo la classificazione dell'Allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008.

I Soggetti Beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- non aver usufruito di contributi erogati dalla Regione Calabria, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'UE o altre amministrazioni pubbliche per interventi su impianti e relativi elementi;
- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- essere in regime di contabilità ordinaria.

Inoltre, i titolari di emittenti televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nell'ambito del territorio della Regione Calabria, dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano sede operativa di produzione da almeno tre anni nel territorio della Regione Calabria;

- b) abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dall'art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 112;
- c) dimostrino di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nella Regione Calabria, ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03);
- d) siano iscritte nel Registro degli Operatori delle Comunicazioni (ROC) presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);
- e) non abbiano carattere di emittenti di televendita, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
- f) non abbiano, nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione dei bandi, ridotto la loro attività in modo tale da comportare una contrazione del personale superiore al 70%.

(I) – PIANO DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

ART. 5 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI AMMISSIBILI

Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Pacchetto Integrato di Agevolazioni devono essere finalizzati all'adeguamento ed al potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende. In particolare, sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- le innovazioni di prodotti esistenti relative ai materiali, ai componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che ne migliorino le prestazioni;
- l'innovazione nel campo dei servizi diretta a miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi; ad esempio in termini di efficienza e velocità, l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche di servizi esistenti e l'introduzione di nuovi servizi;
- l'innovazione di processo consistente nell'applicazione di un metodo di produzione, trasmissione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al precedente articolo sono di seguito descritte:

- a) opere murarie e assimilate in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili di investimento;
- b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;
- c) acquisto di programmi informatici finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;

d) acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione.

L'avviso pubblico definirà limiti e specifiche condizioni di ammissibilità delle spese in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

ART. 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AUTO

Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

L'importo degli aiuti non può in ogni caso superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007 - 2013. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Le agevolazioni alle **Medie Imprese**, come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) N. 800/2008, sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% in ESL degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta.

Le agevolazioni alle **Piccole Imprese**, come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) N. 800/2008, sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% in ESL degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta.

L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

Per attestare la copertura finanziaria del Piano di Investimento Produttivo, ciascun soggetto interessato può fare ricorso, congiuntamente o alternativamente:

- a) al finanziamento bancario;
- b) all'apporto di mezzi propri o ad altre fonti di copertura.

L'avviso pubblico definirà limiti e specifiche condizioni di investimento e contributo ammissibile, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione del Piano di Investimenti Produttivi proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

- a) Cofinanziamento inteso come rapporto percentuale di contributo richiesto su quello massima concedibile (100%).
- b) Coerenza dell'investimento con le priorità regionali.

- c) Innovatività del progetto sulla base dell'introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto in particolare supportate da brevetto.
- d) Livello di sostenibilità ambientale relativamente al miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione dei consumi, la riduzione dell'inquinamento, la certificazione ambientale, il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, etc.
- e) Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo.
- f) Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate.
- g) Fattibilità amministrativa e velocità della spesa.
- h) Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione e sostegno a categorie di lavoratori svantaggiati..

L'avviso pubblico potrà definire ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nell'avviso pubblico. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Saranno ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

(S) – PIANO INTEGRATO DI SERVIZI REALI

ART. 9 – SERVIZI REALI AMMISSIBILI

Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali, da parte delle imprese di cui al precedente articolo 4, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario.

In particolare, i Piani Integrati di Servizi Reali sono finalizzati all'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo dell'azienda. L'innovazione nel campo dei servizi comprende miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi ad esempio in termini di efficienza e velocità, l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche di servizi esistenti e l'introduzione di nuovi servizi.

I Piani Integrati di Servizi Reali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base all'autodiagnosi aziendale e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire. I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo Punto 3.

I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività di consulenza:

- servizi di assistenza tecnologica;
- servizi di trasferimento di tecnologie;
- servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale;
- servizi di progettazione e pianificazione della nuova programmazione in digitale terrestre.

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendali. Le imprese potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati.

Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.

Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e, in ogni caso, previa verifica che il nuovo fornitore garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste nei Bandi, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

ART. 10 – SPESE AMMISSIBILI PER I SERVIZI REALI

I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto destinatario;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;

In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le spese notarili, le imposte e tasse;
- l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale dell'impresa;
- i titoli di spesa regolati in contanti e tutte le spese non capitalizzate;
- le commesse interne di lavorazione;
- le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;

- le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza.

L'avviso pubblico definirà limiti e specifiche condizioni di ammissibilità delle spese in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

ART. 11 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.

La misura concedibile del contributo in conto capitale, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile, non può superare il 50% del costo ammesso per Piano Integrato di Servizi Reali.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

L'avviso pubblico definirà limiti e specifiche condizioni di investimento e contributo ammissibile, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione del Piano Integrato di Servizi Reali aziendale proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006:

- Miglioramento del livello di competitività attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo delle imprese;
- Coerenza, efficacia e congruità del Piano di Servizi proposto;
- Contributo del piano dei servizi in termini di sostegno all'innovazione, miglioramento del sistema di qualità ambientale e promozione dell'internazionalizzazione;
- Qualificazione del fornitore dei servizi

- Finalità del Piano Integrato dei Servizi Reali proposto, valutate in base al contributo:
 - ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo aziendale attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
 - al miglioramento del sistema di qualità aziendale
 - a sostenere e favorire la presenza sui mercati esterni a quello regionale.

Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nell'avviso pubblico. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

ART. 13 – ITER PROCEDURALE PER LA SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

La domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente Articolo 3 deve essere presentata entro i termini fissati e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico.

La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.

L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale è articolato nelle seguenti fasi:

- a) Presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale.
- b) Verifica dell'ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale.
- c) Valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale.
- d) Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.

Il Soggetto Attuatore di cui al successivo Articolo 17 effettua gli adempimenti istruttori relativi alla:

- verifica dell'ammissibilità dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- valutazione dei singoli Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale.

ART. 14 – SOGGETTO ATTUATORE

Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato "Soggetto Attuatore".

Il Soggetto Attuatore potrà essere selezionato dall'Amministrazione regionale sia direttamente attraverso le proprie Agenzie "in house" che attraverso una specifica procedura di gara. I rapporti tra la Regione Calabria e il Soggetto Attuatore sono regolamentati da apposita convenzione.

Ove necessario, nelle more della conclusione delle procedure di selezione del Soggetto Attuatore, l'Amministrazione Regionale potrà individuare al proprio interno, o presso

proprie Agenzie "in house", la struttura competente per ricevere le domande di agevolazione.

ART. 15 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

La domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere presentata entro i termini fissati e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico.

Alla domanda devono essere allegati:

Il Piano di Sviluppo Aziendale, elaborato secondo le modalità descritte nell'avviso pubblico.

Per ciascun Piano specifico costituente il Piano di Sviluppo Aziendale:

- la Domanda di Agevolazione specifica;
- gli Allegati alla Domanda di Agevolazione previsti nell'avviso pubblico.

ART. 16 – VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

La Regione Calabria o Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 17, al ricevimento della Domanda di Agevolazione specifica e della documentazione allegata da parte dell'impresa, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione, nonché quella trasmessa oltre i predetti termini, non è considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti la domanda e la documentazione a corredo.

ART. 17 – VALUTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale viene effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione riportati:

- nel precedente Articolo 8 per i Piani di Investimenti Produttivi;
- nel precedente Articolo 12 per i Piani Integrati di Servizi Reali;

Per la valutazione dei Piani Specifici, l'Amministrazione Regionale nomina un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) composto da esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.

I Piani sono esaminati dai Componenti del Comitato Tecnico di Valutazione, sulla base di specifiche griglie di valutazione, a partire dai modelli e dai criteri generali di valutazione di cui ai precedenti Articoli 8 e 12.

La Regione Calabria provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici.

Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 100 punti.

ART. 18 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 17, predispone la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio, prevale il programma proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il parametro di cui all'Allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008.

Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire alla Regione Calabria, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dall'Amministrazione Regionale, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della Domanda di Agevolazione.

ART. 19 – MONITORAGGIO

Il Soggetto Beneficiario si impegna ad alimentare il flusso dei dati necessari al monitoraggio dell'operazione oggetto del finanziamento, rispettando i tempi e le modalità definite nell'atto convenzionale.

A tal fine, il Soggetto Beneficiario deve nominare e comunicare all'Ufficio regionale competente un referente per il monitoraggio, quale responsabile del trasferimento dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico.

Il referente per il monitoraggio è responsabile della correttezza e della completezza dei dati che vengono trasferiti ed è tenuto al rispetto della tempistica per il trasferimento dei dati, indicata nell'Atto di Adesione ed Obbligo, nonché al rispetto delle procedure ivi definite.

ART. 20 – INFORMATIVA AI SOGGETTI BENEFICIARI

A norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 il Soggetto Beneficiario, accettando il finanziamento, con la sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo, accetta di essere inserito nell'"Elenco dei Beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni", che è pubblicato in forma elettronica o in altra forma dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013.

ART. 21 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In conformità con quanto previsto dell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Soggetto Beneficiario dell'intervento è tenuto a:

- informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal POR Calabria FESR 2007/2013, della fonte finanziaria dell'operazione medesima;
- indicare, in qualsiasi documento riguardante l'operazione cofinanziata dal POR Calabria

FESR 2007/2013, detta fonte finanziaria.

ART. 22 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In conformità con quanto previsto dall'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il Soggetto Beneficiario del finanziamento, deve conservare e mettere a disposizione della Regione Calabria, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute – sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i tre anni successivi alla chiusura del POR Calabria FESR 2007/2013 ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo (ovvero sino al termine massimo del 31 agosto 2020).

Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della attestazione di spesa e della domanda di pagamento devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura "Spesa sostenuta con il concorso delle risorse POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1.4.1".

Il soggetto beneficiario deve provvedere ad un corretta gestione e tenuta del fascicolo dell'operazione, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 e secondo i criteri e le modalità prescritte nell'Allegato C "Gestione e tenuta della documentazione" del Documento recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009.

ART. 23 – ISPEZIONI E CONTROLLI

La Regione Calabria (o altro Soggetto incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede del Soggetto beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al Soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto.

L'Amministrazione Regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del Soggetto beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

L'Amministrazione Regionale può svolgere controlli in merito alla stabilità dei progetti finanziati, cioè al mantenimento per cinque anni dal completamento dei progetti finanziati del vincolo di destinazione.

ART. 24 – STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Il Soggetto beneficiario è obbligato a rispettare le condizioni di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ovvero:

- nei cinque anni successivi al completamento del Progetto finanziato non può modificare la destinazione dei beni oggetto del Progetto stesso;
- entro i cinque anni successivi all'ultimazione del Progetto, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dall'Amministrazione Regionale; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ne viene comunque data comunicazione all'Amministrazione Regionale.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.